LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 23-12-2008 REGIONE LOMBARDIA

Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economicofinanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2009

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 52 del 22 dicembre 2008 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 del 27 dicembre 2008

ARTICOLO 7

(Contributi ai comuni per beni confiscati)

- 1. Per incentivare il recupero da parte dei comuni lombardi dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo le finalità di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), è istituito il "Fondo per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità", alla cui dotazione iniziale si provvede mediante l'impiego di risorse a carico del bilancio regionale stanziate all'UPB 7.2.0.3.6 "Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi".
- 2. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce modalità e termini per l'erogazione degli incentivi di cui al comma 1.